

Polizza Responsabilità Civile Professionale delle professioni tecniche

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia



ZURICH[®]
Zurich Pro

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile degli assicurati per eventuali perdite patrimoniali sopportate in conseguenza di una richiesta di risarcimento presentata da terzi nei loro confronti per qualsiasi atto illecito coperto che abbia determinato una violazione della privacy o dei dispositivi di sicurezza, nonché i danni e le spese individuate in polizza derivanti da tale violazione.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Garanzia "incendio": la garanzia prevede il pagamento di un l'indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto dello studio professionale indicato, in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali incendio, fulmine, azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, urto di veicoli stradali, fumo, gas, rovina di ascensori, fuoriuscita di acqua condotta.
- ✓ Garanzia "furto": la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di perdita del contenuto e dei valori posti nei locali dello studio professionale in conseguenza degli eventi di furto e/o rapina indicati in polizza.
- ✓ Garanzia "responsabilità civile della conduzione dello studio o ufficio": la garanzia copre i danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla conduzione dello studio o ufficio ove si svolge l'attività, e da attività complementari.

L'assicurazione vale anche in caso di:

- (i) danni causati a terzi in conseguenza del fatto doloso di persone del cui agire l'assicurato debba rispondere.
- (ii) azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. e/o dall'I.N.A.I.L.
- ✓ Garanzia "responsabilità civile professionale": la garanzia copre i danni cagionati colposamente a terzi posti in essere durante l'esecuzione dell'attività di progettazione e direzione lavori e di attività consentite dalla legge che disciplina la professione. Sono coperti: danni alla persona, danni materiali alle cose diverse dall'opera, danni materiali all'opera, perdite patrimoniali per mancata rispondenza dell'opera all'uso a cui è destinata, perdite patrimoniali conseguenti a sinistro indennizzabile, altre perdite patrimoniali (se non espressamente escluse), esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali.
La garanzia è prestata nella forma CLAIMS MADE e vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché le stesse si riferiscano a comportamenti colposi o circostanze che non siano già stati denunciati in precedenza ad un altro assicuratore e non siano stati noti al contraente al tempo della stipulazione.
- ✓ Garanzia "tutela legale": la garanzia assicura il rischio della assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato in conseguenza di un evento assicurato (difesa penale nell'ambito di attività di libero professionista, civile nell'ambito della propria attività dichiarata, vertenze di forniture o prestazioni, consulenza legale telefonica).
- ✓ Garanzia "assistenza" in caso di sinistri previsti in polizza consistente in: (i) invio di un idraulico; (ii) invio di un elettricista; (iii) invio di un fabbro; (iv) invio di un serrandista; (v) segnalazione di un artigiano per interventi ordinari (vi) invio di un sorvegliante; (vii) segnalazione di un riparatore di sistemi informatici; (viii) trasloco arredamenti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Franchigie, scoperti di polizza e danni che eccedono i massimali pattuiti.
- ✗ Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del codice civile).
- ✗ Tasse, imposte.
- ✗ **Per tutte le coperture di responsabilità civile: danni subiti da soggetti non considerati terzi ai sensi di polizza.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "furto": danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune oppure poste in locali situati in luoghi diversi da quelli indicati in polizza.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "R.C. della conduzione dello studio o ufficio" sono considerati "terzi" limitatamente alle lesioni corporali: (i) i dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in conseguenza del lavoro o del servizio prestato; (ii) i consulenti collaboratori non dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno per fatto non imputabile ad essi.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "R.C. professionale": danno alla persona o danno materiale non derivanti da un comportamento colposo, danni non compensativi e perdite patrimoniali non risarcibili (es. multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio, spese di giustizia penale, rimborso, restituzione di onorari, indennità).**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "tutela legale": vertenze con Istituti o Enti pubblici di assistenza previdenziali e sociali.**

Una delle seguenti garanzie deve essere sempre attiva: Furto, Incendio, RC Conduzione o RC Professionale. Inoltre le garanzie "tutela legale" e "assistenza" possono essere concesse esclusivamente in abbinamento alla garanzia "Responsabilità Civile professionale".

E' possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze, optando per una soluzione completa che copra sia il fabbricato che il contenuto contro tutti i danni oppure parziale, ad esempio scegliendo di coprire solo il fabbricato e non il contenuto e optando per una sola copertura (ad esempio l'incendio).

Per l'elenco completo si rinvia al DIP aggiuntivo.

Zurich indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "incendio" sono esclusi:

- ! i danni causati da fatti di guerra, terremoti, inondazioni;
- ! i danni causati da trasmutazione del nucleo, dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente;
- ! i danni causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, stilibidio, infiltrazioni di acqua piovana;
- ! i danni indiretti, quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- ! smarrimento, furto, rapina delle cose assicurate, avvenute in occasione degli eventi assicurati.

Con riferimento alla garanzia "furto" sono esclusi:

- ! i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, terrorismo;
- ! i danni agevolati dal contraente e/o dall'assicurato (o da persone da questi incaricati o persone del fatto delle quali deve rispondere) con dolo o colpa grave;
- ! i danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- ! i danni derivanti da furto avvenuto nei locali rimasti incustoditi per più di 8 giorni per i valori e per più di 45 giorni per il contenuto;
- ! i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dei profitti sperati.

Con riferimento alla "responsabilità civile professionale", Zurich non sarà tenuta ad effettuare alcun pagamento in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimenti presentata nei confronti dell'assicurato derivante da, fondata su, riconducibile o conseguente a:

- ! ritardo, inadempimento parziale o totale dell'attività assicurata, non derivanti da un comportamento colposo;
- ! attività di amministratore, sindaco, direttore generale, dirigente o altro soggetto munito di potere di rappresentanza;
- ! violazione delle norme di diritto del lavoro on tema di impiego e discriminazione;
- ! non corretta quantificazione da parte dell'assicurato nella valutazione preventiva dei costi di esecuzione dell'attività professionale;
- ! stato di insolvenza dell'assicurato intesa come mancanza di mezzi economici necessari all'adempimento della propria attività;
- ! appropriazione indebita, contraffazione o violazione di qualsiasi brevetto;
- ! qualsiasi responsabilità contrattuale, impegno, garanzia, promessa di pagamento;
- ! danni derivanti dall'effettivo o presunto scarico di agenti inquinanti;
- ! guerra, terrorismo, presenza/uso/rilascio di amianto, presenza di materiale radioattivo/nucleare, generazione di campi elettromagnetici;
- ! mancato o non corretto funzionamento di software, di apparecchiature elettriche, o di qualsiasi sistema di telecomunicazione;
- ! errori di esecuzione (es: costi di riparazione, fabbricazione, installazione, montaggio, smontaggio);
- ! difetto di produzione di qualsiasi prodotto e relative spese di ritiro dal mercato;
- ! comportamento colposo commesso antecedentemente all'inizio del periodo di assicurazione / procedimento pregresso;
- ! richieste di risarcimento presentate prima della data di decorrenza della polizza o già in corso a tale data;
- ! mancanza dei requisiti professionali (es: mancata iscrizione all'albo, mancata autorizzazione o abilitazione ad esercitare l'attività);
- ! attività svolta in qualità di dipendente;
- ! mancanza di autorizzazioni di legge;
- ! lavori eseguiti da imprese dell'assicurato;
- ! violazione ed inosservanza dei vincoli urbanistici;
- ! danni derivanti dallo svolgimento dell'attività di responsabile unico del procedimento;
- ! danni derivanti da varianti in corso d'opera ai sensi degli articoli 111 e 112 D.lgs 163/2006;
- ! violazione di qualsiasi legge, regolamento, norma in materia di sanzioni economiche o commerciali;
- ! casi di responsabilità in solido;
- ! danni derivanti dallo svolgimento dell'attività di Responsabile Protezione Dati.

Con riferimento alla garanzia "norme comuni per la RC dello studio e RC professionale", sono esclusi dall'assicurazione:

- ! i danni da furto;
- ! i danni alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- ! i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, natanti, aeromobili;
- ! i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ! i danni accaduti in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- ! i danni derivanti da tabacco;
- ! i danni derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- ! i danni conseguenti ad atti di terrorismo, sabotaggio e atti di guerra;
- ! i danni derivanti da amianto e Chrysotile;
- ! i danni derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- ! i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici;
- ! i danni derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati;
- ! i danni riconducibili a stati d'ansia, disagio, stress.

Con riferimento alla garanzia "tutela legale" l'assicurazione è esclusa per:

- ! materia fiscale/tributaria e amministrativa fatto salvo quanto previsto alla sezione "vertenze contrattuali con i clienti";
- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;

- ! controversie civili e penali riferibili a beni immobili diversi da quelli dove viene svolta l'attività, indicati in polizza;
- ! operazioni relative all'acquisto o costruzione di beni immobili;
- ! acquisto di beni mobili registrati;
- ! operazioni relative all'acquisto e vendita di veicoli in genere;
- ! controversie civili e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- ! controversie civili relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;
- ! controversie civili relative a rapporti tra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria.

Con riferimento alla garanzia "assistenza", la copertura non è operante:

- ! per i sinistri provocati o dipendenti da scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- ! per i sinistri provocati o dipendenti da guerra, terremoti, calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- ! per i sinistri provocati o dipendenti da dolo o colpa grave dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- ! per i sinistri provocati o dipendenti da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- ! per i sinistri provocati o dipendenti da infortuni avvenuti nello svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idro sci, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- ! negli Stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa (salvo per alcune garanzie di seguito riportate) vale per qualsiasi richiesta di risarcimento promossa contro l'assicurato in tutto il mondo, **ad eccezione degli Stati Uniti e Canada.**
- ✓ La copertura in caso di "incendio" vale per i danni occorsi esclusivamente nel territorio italiano.
- ✓ La copertura in caso di "furto" vale per i danni occorsi esclusivamente nel territorio italiano.
- ✓ La copertura tutela legale vale (i) in tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimenti penali e (ii) in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto lei ha l'obbligo di fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, deve comunicare immediatamente a Zurich o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata).
- Ha inoltre l'obbligo di comunicare per iscritto all'intermediario assicurativo il fatturato e/o il numero di soci e associati che compongono lo studio associato.
- Deve altresì comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**
- Deve infine comunicare a Zurich eventuali fusioni, trasformazioni, cambiamenti societari o acquisizioni entro 30 giorni da quando si sono verificate.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve pagarlo interamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ha tuttavia la possibilità di chiedere un frazionamento:

- semestrale, con applicazione di un interesse di frazionamento pari al 2% del premio
- trimestrale, con applicazione di un interesse di frazionamento pari al 4% del premio
- quadrimestrale, con applicazione di un interesse di frazionamento pari al 4% del premio.

In caso di durata temporanea della polizza (ossia di durata inferiore a un anno solare) il pagamento del premio avviene con un'unica soluzione anticipata.

Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può pagarlo all'intermediario assicurativo tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo di 750 euro annui per ciascun contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva e finisce alla data indicata in polizza. L'assicurazione ha durata annuale e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti.

Zurich, ad ogni scadenza del contratto, si riserva la facoltà di proporre il rinnovo del contratto formulando condizioni contrattuali diverse e/o variazioni di premio rispetto a quelle applicate al contratto in essere. Le condizioni di rinnovo sono rese disponibili presso l'Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto, trenta giorni prima della scadenza del contratto stesso.



Come posso disdire la polizza?

Non essendo prevista un'ipotesi di tacito rinnovo non può esercitare il diritto di disdetta.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, lei può recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla presente polizza con preavviso di 30 giorni (tale facoltà è accordata anche a Zurich). Zurich si riserva, altresì, il diritto di recedere nei seguenti casi: (i) fuoriuscita di un assicurato dal gruppo; (ii) fusione o trasformazione del contraente / assicurato.

Qualora lei non adempia agli obblighi di (i) comunicazione dei dati del fatturato o (ii) pagamento dell'importo di regolazione del premio nei termini previsti, Zurich avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.